



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 552 DEL 30/05/2024
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: DOTT. ZOLEZZI ALBERTO - DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO: PROROGA ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA EX ART. 42 BIS, D.LGS. N. 151/2001 PRESSO IRCCS L.
SPALLANZANI**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il decreto n. 626 del 15/06/2023 con il quale è stato concesso al dott. Zolezzi Alberto, dipendente di questa ASST in qualità di Dirigente Medico disciplina di Malattie dell'Apparato Respiratorio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001, presso l'IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, dal 01/07/2023 e sino al 30/06/2024;

VISTA la nota prot. n. 11213 del 23/02/2024 con cui il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" chiede la concessione del nulla osta alla proroga dell'assegnazione temporanea per la durata di un ulteriore anno al dipendente di cui trattasi;

ACQUISITO con nota prot. n. 24354 del 03/05/2024 espressa autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio alla proroga dell'istituto qui in esame;

RISCONTRATO che il dott. Zolezzi Alberto è coniugato con F.E., che risiede e lavora a Roma e che gli stessi sono genitori di Z.L. nato il 07/12/2021;

ACQUISITI i nulla osta espressi dal Direttore SC di Pneumologia, dal Direttore Dipartimento Area Cardio-Toraco-Vascolare e dal Direttore Sanitario Aziendale, alla concessione della proroga, dal 01/07/2024 e sino al 31/12/2024, indicando in tal senso un termine diverso da quello originariamente proposto;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 105 della Legge 350/03 che ha introdotto l'art. 42 bis nel D.Lgs 151/01, il quale dispone che: *"Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato ((e limitato a casi o esigenze eccezionali)). L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione"*;

PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 192/04 ha precisato che il limite di età (figli al di sotto dei tre anni),



stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui si deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria, per cui l'espressione utilizzata dal legislatore *"(...) per un periodo complessivo non superiore a tre anni"* definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori";

RICHIAMATA, *ex pluribus*, la pronuncia 7 febbraio 2020, n. 961 del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, che focalizza la ratio della sopra richiamata norma per cui *"i valori presidiati dalla normativa a tutela della genitorialità (e dei minori di tenera età) debbono trovare dunque preminenza"*;

ACQUISITA agli atti la documentazione probante quanto sopra;

ACCERTATO che il dipendente in parola ha già beneficiato di 1 anno di assegnazione temporanea, che cumulati con l'ulteriore periodo concesso, non oltrepassano il massimo di 3 anni previsti dalla normativa;

RITENUTO quindi di concedere al dipendente la proroga dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/01, presso l'IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, con decorrenza dal 01/07/2024 e sino al 31/12/2024;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da SIMONETTI GIOVANNI Direttore della Struttura GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, e da ROVERI ILARIA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di riconoscere al dott. Zolezzi Alberto, dipendente in qualità di Dirigente Medico disciplina di Malattie dell'apparato respiratorio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore periodo di assegnazione temporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 bis del D.Lgs n. 151/2001, a decorrere dal 01/07/2024 e sino al 31/12/2024, presso l'IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma;



2. di provvedere ai conseguenti adempimenti di profilo giuridico di competenza di questa Area;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)